



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 27/11/2020

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICA DEL CONDUCENTE PER OPERATORI TECNICI - IMPEGNO DI SPESA - AUTOSCUOLA DELL'ELBA DI DEL BRUNO PAOLA DI PORTOFERRAIO. DETERMINA A CONTRATTARE (SEMPLIFICATA).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Considerato che uno degli operatori tecnici in servizio presso l'Area Tecnica - Ufficio LL.PP., è in possesso della patente di guida di categoria C che risulta in scadenza e che pertanto necessita di rinnovo dato che la suddetta abilitazione di guida è necessaria per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative;

Dato atto, altresì, dell'obbligo di questa Amministrazione di consentire al suddetto operatore economico di effettuare la formazione finalizzata al rinnovo della propria Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) senza la quale non può procedere al rinnovo della patente categoria C ed espletare le mansioni lavorative alle quali è assegnato;

Visto l'art.14 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, di recepimento della direttiva 2003/59/CE, così come modificato ed integrato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50, il quale dispone che: *"L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo"* (Ottenimento e al rinnovo della l'abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada (Carta di Qualificazione del Conducente - CQC);

Visto l'art.20 del suddetto D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 che dispone:

"1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4).

2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.";

Rilevata, pertanto, la necessità di individuare un operatore economico in grado di effettuare la formazione dell'unità di personale sopra indicata, nonché abilitato al rinnovo della patente in esame;

Considerato, pertanto, il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto del servizio sopra indicato;

Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000;

Visto, inoltre, l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- Il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere alla formazione periodica prevista dalla normativa sopra dettagliata, che consenta all'unità di personale con qualifica di operatore tecnico, titolare della carta di qualificazione del conducente CQC, di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività lavorativa onde procedere al rinnovo della patente di guida di categoria C, ricorrendo ad operatore economico abilitato ai sensi

dell'art.19, comma 3, lettera a) del D.Lgs.21 novembre 2005, n.286 e ss.mm.ii. (autoscuole ovvero consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida);

- l'oggetto del contratto è il conferimento di un incarico per l'effettuazione del corso di formazione periodica di cui al punto precedente, finalizzato al rinnovo della patente di guida categoria C di un operatore tecnico comunale;
- le clausole essenziali sono:
 - a) professionalità dell'operatore economico individuato e possesso dei requisiti e delle abilitazioni di legge previste dal sopra citato art.19, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e ss.mm.ii;
 - b) effettuazione del servizio sul territorio dell'Isola d'Elba onde non sostenere costi di trasferta per il personale interessato;
 - c) la forma del contratto è la determina di incarico seguita da corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- le modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm., è quella di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, mediante richiesta di preventivo;

Considerato che la società Autoscuole dell'Elba di Del Bruno Paola, unica autoscuola operante sul territorio dell'Isola d'Elba, con sede a Portoferraio in V.le Elba n. 42 – Cod. Fisc. DLBPLA40T24G912A - P. Iva 01153450497 – Cod. Univoco W7YVJK9, contattata per le vie brevi, ha indicato in € 350,00, IVA esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972, la quotazione attuale del corso, secondo quanto dettato dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito per la partecipazione al corso di formazione periodica per il rinnovo del CQC di una unità di personale con qualifica di operatore tecnico in servizio presso questo Ente, per l'importo complessivo di € 350,00, che trova imputazione al Codice di Bilancio **01/02/1030204/004** Capitolo **101020376000** **“Formazione obbligatoria personale - prestazione di servizi”** del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z842F6C9C5**;

Atteso che sono in corso gli accertamenti della regolarità contributiva per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL per il soggetto incaricato, e che tutti i pagamenti restano comunque condizionati all'esito positivo degli stessi;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa:

- di incaricare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l'Autoscuole dell'Elba di del Bruno Paola -, con sede in Portoferraio (LI) in V.le Elba n. 42 – Co.Fisc. DLBPLA40T24G912A - P. IVA 01153450497 – Cod Univoco W7YVJK9 – per l'effettuazione di un corso di formazione periodica per aggiornamento della CQC a dipendente con qualifica di operatore tecnico per il rinnovo della patente di guida categoria C in funzione delle proprie mansioni lavorative espletate per il Comune di Campo nell'Elba;
- di impegnare a favore del soggetto predetto la spesa complessiva di € 350,00, esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/197,2 al Codice di Bilancio **01/02/1030204/004**

Capitolo **101020307600/0** del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, che presenta congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno;

- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato ed apposito atto di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che il presente atto trattasi di determina a contrarre (semplificata) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267, così come definito anche dall'art. dall'art. 32 c. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 14 ultima parte del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il contratto di affidamento del servizio, trattandosi di importo non superiore a 40.000,00 euro, si intenderà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri
- di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 167.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)